

(N. 1932)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1966

Norme per il passaggio degli alunni dal 1° anno di un corso superiore al 2° anno di un corso diverso da quello frequentato

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente i ragazzi che frequentano il primo anno di una scuola secondaria di 2° grado e che, nel contatto diretto con le materie di studio, scoprono di aver erroneamente interpretato le proprie attitudini e desiderano pertanto cambiare indirizzo di studi, si trovano nella necessità di dover superare un esame di idoneità nel quale sono obbligati a sostenere le prove in tutte le discipline, anche non caratterizzanti, nel nuovo tipo di studi, comprese quelle nelle quali hanno ottenuto un lusinghiero risultato nell'anno precedente. Se questo era giustificabile quando i diversi indirizzi si distaccavano l'uno dall'altro già nel primo anno del corso inferiore, onde, se non i programmi, almeno il loro spirito era dopo pochi anni nettamente distinto da tipo a tipo di scuola, ora, col triennio inferiore unico, non è pensabile che in un solo anno le varie discipline

assumano un aspetto talmente caratterizzato, da rendere necessaria la ripetizione di prove con programmi analoghi, o addirittura di minore mole. Si giunge infatti ad assurdi, come quello di far sostenere la prova di latino al candidato all'idoneità al secondo anno di liceo scientifico che ha superato, per scrutinio il latino nella 4ª ginnasiale e, per converso, di obbligare alla prova di matematica per l'idoneità alla V ginnasio, colui che è stato dichiarato sufficiente in matematica nello scrutinio della 1ª classe di liceo scientifico.

Ne consegue, fra l'altro, che esso candidato non potrà dedicare tutto il suo tempo alla preparazione delle materie caratterizzanti il nuovo tipo di scuola che vorrebbe scegliere per il proprio futuro di studente.

Ad ovviare i predetti inconvenienti, si propone il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Negli esami di idoneità al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, per i provenienti da un primo anno di tipo diverso, sono considerati acquisiti e validi i risultati ottenuti nello scrutinio finale di questo primo anno, nelle materie indicate nella seguente tabella:

Dalla quarta ginnasiale alla seconda liceo scientifico o istituto magistrale. Italiano, latino, storia, geografia, lingua straniera, educazione fisica.

Dalla prima liceo scientifico o magistrale alla quinta ginnasiale. Italiano, storia, geografia, lingua straniera, matematica, educazione fisica.

Dalla prima liceo scientifico alla seconda magistrale. Italiano, latino, storia, geografia, lingua straniera, matematica, educazione fisica.

Dalla prima magistrale alla seconda liceo scientifico. Italiano, latino, storia, geografia, lingua straniera, educazione fisica.

Dalla quarta ginnasiale e dalla prima liceo scientifico o magistrale al secondo anno di istituto tecnico e viceversa. Italiano, storia, geografia, lingua straniera, educazione fisica.

Art. 2.

Le iscrizioni alla seconda classe di Istituto tecnico da parte di alunni provenienti da altro tipo di Istituto sono regolate dalla ordinanza ministeriale 16 marzo 1962.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare, entro il 15 marzo di ogni anno, le norme di applicazione della presente legge.